



# Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**D.M. n. 42                    DEL 24 MARZO 2005**

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n.124;

**VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del personale della scuola datato 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi riservati per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica;

**CONSIDERATO-** che le relative procedure concorsuali si sono concluse in tutte le Regioni con la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori e degli idonei;

**VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

**TENUTO CONTO** dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale insegnante di religione cattolica l'a.s. 2004/2005;

**VISTO** il D.P.R. 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 1° marzo 2005, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato un contingente di personale insegnante di religione cattolica di 9.229 unità;

## **D E C R E T A :**

### **DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA anno scolastico 2004-2005**

#### **ART. 1**

#### ***Ripartizione del contingente***

- 1.1** Il contingente complessivo di 9.229 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è ripartito in contingenti regionali in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2004/2005;
- 1.2** Ogni contingente regionale, sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2004-2005, viene ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall'art. 1 della legge n. 186/03;
- 1.3** Nelle tabelle allegate al presente D.M. sono indicate le disponibilità complessive per i due ruoli, le dotazioni organiche, il contingente di assunzione da effettuare complessivamente a livello regionale e i contingenti da attribuire ai due ruoli nell'ambito di ciascuna regione.

#### **ART. 2**

#### ***Assunzione del personale***

- 2.1** Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante è definito dal competente Direttore regionale, a livello di ciascuna diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei due ruoli.
- 2.2** Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico.
- 2.3** Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito di ciascuno dei due concorsi banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'art. 2 della legge n. 186/03, secondo le indicazioni contenute nel bando citato.
- 2.4** Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- 2.5** Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
- 2.6** Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.

\*\*\*\*\*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

ROMA, 24 MARZO 2005

IL MINISTRO  
f.to Letizia Moratti